

(N. 2250)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

di concerto con il Ministro del Tesoro

(MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 1957

Devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare

ONOREVOLI SENATORI. — L'assetto dei servizi dell'alimentazione nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, scopo della presente iniziativa, è sempre stato il travaglio dei pubblici poteri, al punto da doversi rilevare che nel corso di un trentennio nessun altro servizio statale è stato esposto, come i servizi dell'alimentazione, a così numerose vicissitudini e trasformazioni.

La causa di tale situazione è da ricercare, non tanto nella vorticoso evoluzione sociale politica ed economica degli ultimi anni, che, in più o meno maggiore misura ha pur influito sulla organizzazione di tutti i rami dell'Amministrazione dello Stato, quanto, invece, in una costante valutazione contingente delle finalità, e quindi, dei compiti statali nel campo

alimentare ed in una conseguenziale adozione di una serie di soluzioni di carattere temporaneo per il soddisfacimento delle esigenze pubbliche manifestatesi nel corso del tempo.

Donde l'alternarsi di istituzioni e soppressioni, trasformazioni e mutamenti di amministrazione.

Con la soppressione del Ministero degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari, che aveva operato nel corso della guerra 1915-18 e per alcuni anni dopo, i servizi dell'alimentazione cessarono di essere una branca dell'Amministrazione dello Stato, senza peraltro che lo Stato potesse del tutto abbandonare l'azione pubblicistica nel campo alimentare.

Dei problemi dell'alimentazione, dalla produzione al consumo dei generi alimentari, si

occuparono altre amministrazioni, ma in modo indiretto, attraverso provvedimenti aventi esclusivamente fine di vigilanza e di controllo sulla genuinità di taluni prodotti posti in commercio. Troppo poco perchè lo Stato potesse ritenere di assolvere sufficientemente ai suoi doveri verso la collettività; tanto che, dopo alcuni anni di quasi completo abbandono di ogni intervento statale in questo campo, veniva avvertito il bisogno dell'istituzione di un servizio specifico, sia pure in funzione previdenziale per paventate esigenze belliche.

Così, con regio decreto 13 marzo 1933, numero 674 fu istituito alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il « Nucleo di mobilitazione dell'organo dell'alimentazione » al quale venne attribuito il compito previsto dall'articolo 4, lettera C, della legge 8 giugno 1925, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra, di provvedere alla incetta ed alla ripartizione delle derrate alimentari destinate alle Forze armate e alla popolazione civile, nonchè al controllo delle industrie alimentari statali e private.

In pratica nulla o ben poco potè fare quel Nucleo, inadatto alla bisogna, tanto che, allorché venne a profilarsi la necessità di un impegnativo e vasto intervento statale, si dovette altrimenti provvedere.

Infatti, con regio decreto-legge 18 dicembre 1939, n. 2222, furono istituiti, rispettivamente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello delle Corporazioni, il servizio degli approvvigionamenti ed il servizio della distribuzione dei generi alimentari, in corrispondenza dei quali vennero creati presso gli organi periferici dei nominati Ministeri il reparto « approvvigionamento » ed il reparto « distribuzione e consumo ».

Con successiva legge 12 luglio 1940, n. 1096, veniva istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste la Direzione generale dell'alimentazione, che assorbiva nell'ambito di quel Ministero i compiti del servizio degli approvvigionamenti.

Ma le notevoli difficoltà di ordine tecnico e pratico, derivanti dalla attribuzione a due differenti Ministeri di compiti inerenti a una sola materia, non tardarono ad imporre la necessità di far luogo alla unificazione dei servizi, che, pertanto, con regio decreto-legge 27 dicembre

1940, n. 1716, vennero tutti concentrati, con ampi poteri amministrativi e normativi, nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al centro, e alla periferia nelle esistenti Sezioni provinciali della alimentazione dei Consigli provinciali delle corporazioni, elevate ad organi provinciali a sè stanti ed opportunamente riorganizzate. Con successivo regio-decreto 2 gennaio 1941, n. 4, vennero, poi, emanate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi dell'alimentazione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Peraltro, lo sviluppo che andavano via via assumendo i servizi dell'alimentazione, anche in dipendenza della enorme e complessa attività richiesta dal periodo bellico, rese necessaria una loro integrazione, attuata con la istituzione, a lato della Direzione generale della alimentazione, della Direzione generale dei tesseramenti, dei prezzi e della statistica dei generi alimentari, con regio decreto-legge 7 novembre 1941, n. 1376.

Nel corso, poi, delle ultime vicende della guerra 1940-45 i servizi dell'alimentazione subirono ampie trasformazioni in breve lasso di tempo.

Con bando del 1° ottobre 1943, n. 4, del Capo di Stato Maggiore generale, veniva istituito il Commissariato dell'alimentazione alle dirette dipendenze dell'Intendenza dello Stato Maggiore dell'Esercito per l'espletamento dei compiti di spettanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste relativamente alla disciplina degli approvvigionamenti, delle distribuzioni e dei consumi alimentari. Restava ferma l'organizzazione periferica, che veniva anzi integrata con altri organi oltre alle esistenti Sezioni provinciali dell'alimentazione, ma veniva modificata l'organizzazione centrale sostituendosi ai servizi centrali già istituiti nel suddetto Ministero quelli del nuovo Commissariato.

Tale organizzazione ebbe, tuttavia, vita breve, perchè con regio decreto-legge 28 dicembre 1943, n. 30-B, l'organizzazione centrale doveva essere ulteriormente modificata, con l'istituzione del Commissariato generale dell'alimentazione alle dipendenze del Ministero dell'industria commercio e lavoro.

Seguiva poco dopo il regio decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, con il quale il Commissariato generale dell'alimentazione veniva po-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per quanto con tale ultimo decreto i servizi centrali dell'alimentazione venissero ricondotti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel quale erano sorti nel lontano 1935 e successivamente pervenuti a grande sviluppo, l'assetto dato ai servizi stessi con il regio decreto-legge 25 febbraio 1944, n. 63, era sostanzialmente diverso da quello precedente. I servizi dell'alimentazione non tornavano ad essere servizi propri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ma costituivano un organismo a sè stante e dipendente dal Ministero stesso, con notevoli inconvenienti di natura organizzativa e funzionale, che riproponevano nuovamente a breve distanza di tempo il problema dell'assetto dei servizi in esame.

Così con decreto legislativo luogotenenziale 13 dicembre 1944, n. 410, veniva istituito l'Alto commissariato dell'alimentazione, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre con successivo decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, venivano determinate le relative attribuzioni e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, veniva provveduto alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

Con decreto-legge 21 giugno 1945, n. 349, perfezionato con decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 477, veniva istituito il Ministero dell'alimentazione, al quale venivano conferiti i compiti già spettanti all'Alto commissariato dell'alimentazione.

Con successivo decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, veniva soppresso il Ministero dell'alimentazione e nuovamente istituito, alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'attuale Alto commissariato dell'alimentazione.

L'esame delle disposizioni contenute nei menzionati provvedimenti porta a constatare che:

a) lo Stato, attraverso i suoi organi legislativi, non ha mancato di interessarsi più volte dell'assetto dei propri servizi dell'alimentazione per essere in grado di sovvenire adeguatamente ai pubblici bisogni nel campo alimentare. Ma ogni volta si è fatto luogo a soluzioni

contingenti del problema, che pertanto è rimasto fino ad ora allo stato di proposizione;

b) fra le varie soluzioni di carattere contingente adottate in passato, la più razionale e rispondente ad un efficace svolgimento dell'attività dei servizi si è rilevata quella della loro appartenenza organica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) difetto comune a tutte le precedenti soluzioni del problema è stato quello di non aver mai dato un apposito organico di personale ai servizi dell'alimentazione e di aver sempre provveduto alle esigenze organizzative e funzionali degli stessi in termini occasionali, con personale comandato o distaccato e con personale estraneo alle amministrazioni dello Stato tratto dalla vita civile in forme e condizioni inidonee ad ottenerne il migliore apporto di attività o la permanenza in servizio, incorrendo così in dispersioni di esperienze di notevole utilità e rendendo l'attività dei servizi estremamente gravosa per i funzionari investiti di responsabilità direttive.

Sulla scorta di tali constatazioni e degli ammaestramenti che ne derivano, già nel dicembre 1949 il Governo presentava al Parlamento un disegno di legge, inteso ad organizzare i servizi nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la creazione di una Direzione generale dell'alimentazione, l'adeguamento dei ruoli organici del suddetto Ministero e l'utilizzazione del personale in servizio presso l'attuale Alto commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi dipendenti. Ma per la delicatezza del problema l'iter parlamentare fu particolarmente laborioso, tanto che il disegno di legge, approvato dal Senato con notevoli varianti, rispetto allo schema governativo, non esaurì il suo ciclo presso la Camera dei deputati e decadde con la fine della legislatura.

Tuttavia l'esame compiuto dal Parlamento fu ricco di insegnamenti in quanto, pur convenendosi in massima sulla iniziativa governativa, veniva a riconoscersi un interesse permanente dello Stato ai servizi dell'alimentazione ed a riaffermarsi l'esigenza di un loro assetto stabile in relazione a necessità permanenti della collettività in tale settore, sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

Del resto tale riconoscimento fu già implicitamente fatto dal legislatore col decreto le-

gislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, nel quale per la prima volta, dopo una serie di provvedimenti limitativi della vita dei servizi dell'alimentazione al periodo di guerra, l'Alto commissariato dell'alimentazione veniva qualificato « l'organo che provvede alla disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari » senza più alcun riferimento limitativo al periodo di guerra.

Gli eventi politici ed economici dal 1939 hanno profondamente inciso sulle condizioni della società, al punto che il problema dell'alimentazione, solo occasionalmente sentito in epoca anteriore, è venuto assumendo, sotto la spinta di eventi di portata mondiale, una importanza sempre maggiore, che ha attratto l'attenzione degli Stati a seriamente considerarlo sul piano interno ed esterno, tanto da determinare la creazione di specifici organismi nazionali ed internazionali.

Le stesse surriportate vicende dell'organo dell'alimentazione in Italia stanno a denotare la costante cura dello Stato nel darsi uno strumento idoneo in questo campo di attività; ma dimostrano altresì come sia vano affidarsi a soluzioni di ripiego e di carattere temporaneo, quali sono state quelle sin qui attuate, che espongono a più o meno breve scadenza alla necessità di far luogo ad altri provvedimenti, data l'immanenza e la crescente importanza nel tempo dei pubblici problemi dell'alimentazione, dimostrate da un ventennio di ininterrotta esperienza in pace e in guerra.

Allo stato attuale non è più possibile considerare i problemi alimentari e, quindi, i pubblici servizi dell'alimentazione sul piano occasionale e contingente; nè sarebbe più possibile tornare al vecchio criterio della cura indiretta dei problemi dell'alimentazione da parte delle altre amministrazioni dello Stato operanti in altri specifici settori dell'attività statale. Le condizioni sociali ed economiche dell'epoca attuale danno all'amministrazione alimentare una portata ed importanza non minore di quella di altre attività statali ed il raggiungimento delle sue finalità costituisce in ogni tempo presupposto essenziale per la tranquillità, l'ordine e il benessere sociale, influendo decisamente anche sulla stabilità del costo della vita, sull'equilibrio economico e sulla conserva-

zione del reddito nazionale, stante l'enorme movimento economico continuamente in atto nel campo in esame per le quotidiane necessità alimentari della persona umana.

Donde la necessità di un organismo che, con pienezza di funzioni, si occupi in via continuativa, principale e sistematica dei problemi dell'alimentazione e di reiterare, quindi, con le modificazioni e le integrazioni del caso, l'iniziativa governativa del dicembre 1949.

A ciò si provvede col presente disegno di legge, che, tenendo conto delle esperienze del passato e delle esigenze attuali, è informato ai seguenti criteri direttivi:

1) attribuzione dell'esercizio delle funzioni statali in materia alimentare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) formazione di appositi ruoli organici per i servizi dell'alimentazione nel Ministero stesso;

3) assetto in apposito ruolo ad esaurimento, nell'ambito del predetto Ministero, del personale proveniente dall'Alto commissariato dell'alimentazione ed organi dipendenti, assegnato ai nuovi servizi;

4) passaggio al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei mezzi finanziari e delle attrezzature dell'Alto commissariato dell'alimentazione e degli organi dipendenti.

Così, con gli articoli 1, 2 e 3 del proposto disegno di legge, che costituiscono la prima parte dello stesso, si provvede rispettivamente:

alla devoluzione dei poteri e delle attribuzioni, già conferiti all'Alto commissariato dell'alimentazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla istituzione presso lo stesso Ministero di una Direzione generale dell'alimentazione, al centro, e di ispettorati compartimentali con circoscrizione regionale o interregionale e di ispettorati provinciali dell'alimentazione, alla periferia;

alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi mediante norme delegate al Governo.

In particolare le norme dell'articolo 1 non innovano nella materia dei compiti dell'organo statale dell'alimentazione se non trasferendo gli stessi al suddetto Ministero. La stessa elencazione fatta nell'articolo in questione non è che

esposizione sommaria ed indicativa di essi e sempre limitatamente alle esigenze pubblicitiche nel campo degli approvvigionamenti e dei consumi alimentari. Non v'è luogo, perciò, ad alcuna interferenza nell'attività di competenza di altre amministrazioni: nemmeno in settori che sono anche da queste curati, ma sotto altro profilo e ad altri fini. Tuttavia per evitare ogni possibilità di equivoci al riguardo e per assicurare armonizzazione di attività concorrenti in settori comuni, si stabilisce che nell'assolvimento dei compiti indicati il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede di intesa con le altre amministrazioni interessate.

Con l'articolo 2 si istituiscono i servizi dell'alimentazione nel suddetto Ministero; un organo centrale, costituito da una direzione generale dell'alimentazione, ed organi periferici dell'alimentazione, costituiti da ispettorati compartimentali e ispettorati provinciali. L'istituzione di appositi servizi centrali e periferici nel settore dell'alimentazione è imposta non solo dalle esigenze di uno svolgimento capillare dell'attività in materia, ma anche dalla constatata impossibilità, per sostanziale diversità di attribuzioni e per mole di lavoro, che all'attività capillare attendano gli organi periferici dello stesso Ministero nel ramo agricolo od in quello forestale.

Il che pone problemi organizzativi e funzionali, di carattere amministrativo e tecnico, alla cui soluzione appare opportuno provvedere con le norme delegate previste all'articolo 3.

Gli articoli successivi concernono le esigenze di prima organizzazione e di primo funzionamento dei nuovi servizi e perciò recano disposizioni di attuazione, transitorie e finali. In particolare:

con l'articolo 4 si stabilisce che nella prima attuazione della legge al funzionamento dei servizi si provvede con il personale di ruolo di altre amministrazioni comandato e con il personale non di ruolo dell'Alto commissariato dell'alimentazione e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, ancora in servizio, nonché del personale ancora in servizio degli organismi pubblici già istituiti in periodo di guerra per la disciplina di approvvigionamento alle dirette dipendenze dei servizi statali dell'alimentazione, nonché con un limitato numero di personale di altri organismi utilizzato di fatto per le esigenze inerenti alle gestioni di ammasso e

di distribuzione dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione. Trattasi di personale che, in genere, ha dato buona prova di laboriosità e di competenza nel campo dell'alimentazione in ormai molti anni di attività e che, perciò, costituisce per capacità ed esperienze acquisite lo strumento idoneo ad assicurare la migliore funzionalità dei nuovi servizi nella loro prima attività.

È però da aggiungere che il personale stesso non può essere lasciato nella situazione precaria in cui per tanti anni è stato mantenuto. Ragioni morali discendenti anche dal prolungarsi della sua utilizzazione con il sacrificio di ogni altra sua possibilità professionale, nonché motivi di interesse stesso dello Stato a conservarsi l'apporto di notevoli capacità e collaudate esperienze nel particolare settore, impongono la necessità di offrire a detto personale un assetto organico, traendolo dalla situazione di precarietà e di incertezza.

Pertanto, con l'articolo 5 si istituiscono presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione — i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa e nei quali tale personale potrà essere inquadrato a richiesta.

Le condizioni, i requisiti e le modalità per l'inquadramento nelle singole carriere e per il collocamento nelle relative qualifiche sono stabiliti con le norme degli articoli da 6 a 13, informate al criterio di massima di un assetto fondato sulla posizione giuridico funzionale ed economica posseduta e su determinati requisiti.

Con l'articolo 14 poi, si intende sovvenire alle esigenze funzionali, il cui soddisfacimento avesse a presentarsi pregiudicato dall'inquadramento nella carriera di concetto di personale avente attualmente responsabilità direttive, ma non in grado di pervenire al ruolo della carriera direttiva. Per tale ipotesi viene appunto stabilita la possibilità del mantenimento delle funzioni direttive al personale stesso, ferma restando l'appartenenza al ruolo della carriera di concetto ad ogni effetto.

Inoltre, con l'articolo 15, che reca norme sulla valutazione del servizio prestato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, ai fini dell'ammissione ai concorsi od agli esami per il conseguimento di determinate qualifiche superiori od ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore a quel-

la conseguita in sede di inquadramento, si è inteso contemperare l'applicazione delle norme generali vigenti in materia, sia con le esigenze funzionali dei servizi, sia con la necessità di attenuare le conseguenze sfavorevoli derivate ai più meritevoli da una troppo lunga attesa dell'assetto organico.

L'articolo 16, in coincidenza con l'assunzione dello *status* del personale di ruolo a tutti gli effetti, dispone la cessazione di ogni incremento ai fondi di previdenza di cui ai precedenti ordinamenti e la destinazione delle somme accantonate nei sensi rispondenti all'interesse del personale che ne è provvisto, nonchè la riscattabilità, secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio civile prestato nelle amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento. Si è altresì ritenuto di stabilire, in caso di riscatto dei servizi precedenti, la devoluzione allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, delle somme accantonate nel fondo di previdenza per coloro che ne sono provvisti.

Tuttavia si è anche stabilito, per coloro che alla data dell'inquadramento avessero superato il 45° anno di età, l'obbligatorietà della presentazione, entro il termine perentorio di 30 giorni e sotto la pena di inefficacia del provvedimento di inquadramento, della domanda di riscatto del servizio prestato posteriormente al compimento di tale anno di età. Ciò al fine di contenere in limiti oggettivi l'efficacia del diritto alla permanenza in servizio.

L'articolo 17 chiude le norme relative al personale, prevedendo la facoltà di disporre, per esigenze di servizio, l'assegnazione ad altri uffici del Ministero dell'agricoltura o il comando anche a tempo indeterminato presso altre amministrazioni statali, del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui all'annessa tabella.

Gli articoli seguenti riguardano la parte finanziaria ed economica.

Con l'articolo 18 si trasferiscono ai nuovi servizi di cui all'articolo 2 le attrezzature dei servizi dell'Alto commissariato dell'alimentazione e dei suoi organi periferici e, inoltre, si dispone che le disposizioni vigenti, le quali stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ai sensi dell'artico-

lo 3 del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, cessano di avere vigore alla data di entrata in vigore delle norme delegate previste all'articolo 3 della presente legge. Il sistema di finanziamento dei nuovi servizi è quello ordinario imperniato sul bilancio dello Stato e, pertanto, vengono a cessare le condizioni di autonomia amministrativa che avevano portato alla instaurazione dei contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione.

Con l'articolo 19, poi, si stabilisce il trasferimento presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — quale « Sezione per i servizi dell'alimentazione » della Ragioneria centrale del Ministero medesimo — dell'Ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto commissariato dell'alimentazione. Trattasi di norma che, oltre a rispondere ad esigenze pratiche di servizio, è volta ad ovviare ad inopportune soluzioni di continuità nel competente svolgimento dell'azione di riscontro sugli atti e provvedimenti dei servizi dell'alimentazione.

Con gli articoli 20 e 21, infine, si provvede alle esigenze finanziarie dei nuovi servizi dell'alimentazione. L'attuazione del proposto provvedimento comporterebbe un nuovo onere annuo di lire 1.870.000.000, che si aggiungerebbe a quello di lire 1.884.150.000 già gravante sul bilancio statale per i servizi dell'alimentazione. Donde, con l'articolo 20 si provvede, per la parte di onere già gravante sul bilancio statale, con il trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle somme disponibili — in conto competenze ed in conto residui — sia sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro sottorubrica « Alto commissariato per l'alimentazione », sia sui capitoli dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso i Ministeri stessi ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

Alla copertura del nuovo maggiore onere, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvede invece, ai sensi dell'articolo 21, a carico del fondo globale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I poteri e le attribuzioni conferiti dalle disposizioni vigenti all'Alto commissariato dell'alimentazione, istituito con decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, in materia di approvvigionamento, distribuzione e consumi alimentari, sono devoluti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nella materia di cui al precedente comma spetta, in particolare, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuovere e curare l'attuazione delle iniziative riguardanti:

a) le necessità alimentari del Paese, in relazione alle esigenze di approvvigionamento e di consumo;

b) la destinazione, anche all'esportazione, dei quantitativi di derrate e generi alimentari eccedenti le necessità del fabbisogno alimentare;

c) la perequazione dei prezzi al consumo dei generi alimentari e l'adeguamento della organizzazione dei mercati di vendita alle esigenze del consumo;

d) gli studi e le provvidenze economiche, sociali, assistenziali, scientifiche ed educative nel campo della alimentazione, con particolare riguardo ai fabbisogni alimentari delle classi lavoratrici, vulnerabili e meno abbienti;

e) i rapporti con gli organi internazionali dell'alimentazione.

Nell'assolvimento dei compiti indicati al precedente comma il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procede d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede altresì alla trattazione degli affari in corso presso l'Alto commissariato dell'alimentazione, che è soppresso con la presente legge.

Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti indicati nel precedente articolo è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, una Direzione generale dell'alimentazione.

Sono istituiti, quali organi periferici della Direzione generale dell'alimentazione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con circoscrizione regionale o interregionale e gli Ispettorati provinciali dell'alimentazione.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle esigenze funzionali derivanti dai compiti conferiti con l'articolo 1, le norme occorrenti per l'organizzazione dei servizi dell'alimentazione, la istituzione dei relativi ruoli organici e la costituzione del Consiglio di amministrazione, nonché per la costituzione ed il funzionamento di un Comitato tecnico avente il compito di formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi dell'alimentazione.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

CAPO II.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 4.

Nella prima attuazione della presente legge e sino alla applicazione delle norme di cui ai successivi articoli, al funzionamento dei servizi dell'alimentazione si provvede:

1) con il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, che alla data della presente legge e da almeno dieci anni trovisi in posizione di comando presso l'Alto commissariato dell'alimentazione ed i suoi organi

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periferici e venga confermato in tale posizione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze dei nuovi servizi dell'alimentazione;

2) con il personale dell'Alto commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri;

3) con il personale dell'Alto commissariato dell'alimentazione di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri, in servizio alla data della presente legge;

4) con il personale delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto commissario per l'alimentazione, in servizio alla data della presente legge;

5) con il personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1 lettera h) del regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385, che risulti ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che risulti trattenuto in servizio per le esigenze della liquidazione degli organismi medesimi ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

6) con il personale, nel limite massimo di dieci unità, di altri organismi, che alla data della presente legge risulti utilizzato di fatto presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le esigenze inerenti alle gestioni di ammasso e di distribuzione dei prodotti agricoli destinati all'alimentazione.

Il personale contemplato nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente comma conserva, nelle more dell'applicazione delle norme dei successivi articoli, la posizione giuridica e il trattamento economico organicamente acquisiti, alla data della presente legge, presso la rispettiva amministrazione di appartenenza.

Art. 5.

Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi centrali e periferici dell'alimentazione, i ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge.

I posti vacanti in ciascuna qualifica superiore all'iniziale delle singole carriere verranno ricoperti mediante promozioni del personale appartenente alle qualifiche immediatamente inferiori della medesima carriera, osservando all'uopo le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato. Non sono consentite nuove immissioni in tali ruoli ed i posti risultanti vacanti e non conferibili sono soppressi dalla data della vacanza.

Nei ruoli organici da istituire a norma del precedente articolo 3 devono essere mantenuti scoperti, in ciascuna qualifica delle singole carriere, tanti posti quanti sono quelli coperti o conferibili nella carriera e qualifica corrispondenti dei ruoli di cui all'annessa tabella.

Art. 6.

Nei ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo è inquadrato, in base a domanda da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica dei ruoli medesimi, il personale di cui al precedente articolo 4, che risulti assunto non posteriormente al 1° maggio 1948, abbia i requisiti prescritti, fatta eccezione del limite massimo di età subordinatamente per altro all'adempimento di quanto stabilito al terzo comma del successivo articolo 16, e non fruisca di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro o degli enti locali.

Il collocamento nelle singole carriere e qualifiche è effettuato secondo le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 7.

Il personale di cui all'articolo 4, n. 1), è inquadrato nel ruolo della carriera corrispondente a quello di appartenenza.

Art. 8.

Il personale di cui all'articolo 4, nn. 2) e 4), è inquadrato secondo le norme dei successivi commi.

Nel ruolo della carriera direttiva è inquadrato il personale direttivo, contemplato dall'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e dalla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto commissario per l'alimentazione, che sia in possesso di diploma di laurea, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale direttivo di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera direttiva, è inquadrato nel ruolo della carriera di concetto, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

È altresì inquadrato nel ruolo della carriera di concetto il personale di concetto contemplato nella tabella annessa al decreto dell'Alto commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, nonchè dei requisiti prescritti, e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Il personale di concetto di cui al precedente comma, che non pervenga al ruolo della carriera di concetto, è inquadrato nel ruolo della carriera esecutiva, purchè provvisto dei requisiti e del periodo di esercizio di funzioni di cui al comma medesimo.

Nel ruolo della carriera esecutiva è inoltre inquadrato il personale d'ordine, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei requisiti prescritti e che, da data anteriore al 1° maggio 1948, eserciti effettivamente senza soluzione di continuità funzioni pari a quelle proprie del predetto ruolo.

Nel ruolo della carriera del personale ausiliario è inquadrato il personale subalterno, di cui alla tabella annessa al decreto dell'Alto commissario per l'alimentazione 30 dicembre 1946, che sia in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 9.

Il personale di cui ai numeri 3) e 5) del precedente articolo 4 è inquadrato, subordinatamente al possesso del titolo di studio prescritto, nel ruolo della carriera rispettivamente corrispondente alla categoria di appartenenza e alle funzioni organicamente attribuite alla data dell'assunzione.

È fatta salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448.

Art. 10.

Il personale di cui al n. 6) del precedente articolo 4 è inquadrato nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, nonchè alla natura delle funzioni ad esso conferite da almeno dieci anni alla data della presente legge, quali risultano da provvedimento del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 11.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 7 è collocato nella qualifica corrispondente alla posizione gerarchica organicamente acquisita.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 8 è collocato nella qualifica corrispondente gerarchicamente alla posizione risultante rispettivamente dalla classificazione di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto 31 gennaio 1945 del Presidente del Consiglio dei ministri e dalla equiparazione determinata con la tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto commissario per l'alimentazione, semprechè ne abbia effettivamente esercitato le funzioni.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 9 è collocato nelle qualifiche secondo le disposizioni dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Il personale inquadrato nei singoli ruoli a norma del precedente articolo 10 è collocato nelle qualifiche corrispondenti alle funzioni ed ai compiti effettivamente svolti da almeno dieci anni alla data della presente legge, quali risultano dal provvedimento ministeriale indicato dal medesimo articolo 10.

Al personale collocato nelle singole qualifiche a norma dei precedenti commi è attribuito lo stipendio della rispettiva qualifica, nella entità che competerebbe nella qualifica medesima, in base all'anzianità maturata nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento in essa.

È, comunque, escluso il conferimento di posizione gerarchicamente ed economicamente su-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

periore a quella acquisita alla data della presente legge dal personale contemplato dai precedenti commi.

Art. 12.

Il collocamento nelle singole qualifiche deve essere effettuato tenendo conto dell'ordine risultante, dal precedente articolo 4, per ciascuna delle categorie in esso contemplate e, nell'ambito della medesima categoria, in base alla natura delle funzioni effettivamente esercitate ed all'anzianità complessiva di servizio.

Art. 13.

L'inquadramento in ruolo ed il collocamento nelle singole qualifiche sono disposti, previo giudizio favorevole di apposita Commissione, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. I relativi effetti decorrono dalla data di emissione del decreto.

Alla costituzione della Commissione prevista al precedente comma si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 14.

Il personale inquadrato nella carriera di concetto ai sensi del terzo comma del precedente articolo 8 e che sia già da almeno un anno preposto alla direzione di unità amministrative dell'Alto commissariato dell'alimentazione, degli Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, può essere mantenuto nelle funzioni direttive, ferma restando l'appartenenza ad ogni effetto alla carriera di concetto.

Art. 15.

Nella prima attuazione della presente legge e limitatamente ai fini del computo dell'anzianità richiesta dalle disposizioni vigenti per l'ammissione al concorso per merito distinto od agli esami di idoneità per il conseguimento della qualifica di direttore di sezione o di primo segretario, nonchè per l'ammissione al concorso per esami od allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di primo archivista, è valutato il periodo di servizio prestato nell'esercizio delle funzioni che hanno comportato il collocamento dei relativi titolari nelle qualifi-

che rispettivamente inferiori delle relative carriere.

Ai fini dell'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti disposizioni per le promozioni alla qualifica immediatamente superiore a quella conseguita in sede di inquadramento è valutato, nei casi in cui non ricorre l'operatività del precedente comma, il periodo decorso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 che ne è provvisto e le somme accantonate per tali fondi sono utilizzate in buoni del Tesoro ordinari per essere corrisposte al personale stesso, con gli interessi maturati, all'atto della cessazione del rapporto di impiego.

Il servizio civile prestato dal personale di cui all'articolo 4 nelle amministrazioni dello Stato anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento è riscattabile secondo le vigenti disposizioni, ai fini del trattamento di quiescenza; per la intera sua durata previo pagamento allo Stato del contributo di riscatto stabilito dalle disposizioni predette. Per il personale provvisto di fondo di previdenza sono devolute allo Stato, in sostituzione del contributo di riscatto, le somme accantonate in detto fondo alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento.

Per il personale che alla data dell'inquadramento nei ruoli ad esaurimento abbia superato il 45° anno di età, l'efficacia del provvedimento di inquadramento è condizionata alla presentazione, entro 30 giorni dalla data in cui gli interessati abbiano ricevuto comunicazione del provvedimento stesso, della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente comma prestati posteriormente al compimento del 45° anno di età. Qualora la domanda di riscatto non sia presentata entro il termine suddetto, il provvedimento di inquadramento si considera come non adottato.

Art. 17.

In deroga all'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro per

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'agricoltura e le foreste può, per esigenze di servizio, disporre l'assegnazione ad altri uffici del Ministero del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui alla tabella annessa alla presente legge; può essere inoltre disposto, con decreto dei Ministri competenti di concerto col Ministro per il tesoro, il comando anche a tempo indeterminato del personale anzidetto presso altre amministrazioni statali.

Art. 18.

Le attrezzature dei servizi centrali dell'Alto commissariato dell'alimentazione, dei relativi Ispettorati regionali e delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, passano in dotazione rispettivamente della Direzione generale, degli Ispettorati compartimentali e degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione, istituiti con la presente legge.

Le disposizioni vigenti, che stabiliscono contributi a favore delle Sezioni provinciali dell'alimentazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945, cesseranno di avere vigore alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 19.

L'Ufficio di controllo del Ministero del tesoro presso l'Alto commissariato dell'alimentazione è trasferito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste quale « Sezione per i ser-

vizi dell'alimentazione » della Ragioneria centrale del Ministero medesimo.

Art. 20.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le somme disponibili — in conto competenza ed in conto residui — sui capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro — sottorubrica « Alto commissariato per l'alimentazione » — nonché le somme ugualmente disponibili — in conto competenza e in conto residui — sui capitoli degli stati di previsione dei vari Ministeri per il rimborso alle Sezioni provinciali dell'alimentazione dell'onere relativo al trattamento economico del proprio personale temporaneamente distaccato presso le amministrazioni stesse ai sensi della legge 7 maggio 1954, n. 220.

Art. 21.

Il maggiore onere recato dal provvedimento per le competenze relative al personale di cui ai numeri 4), 5) e 6) del precedente articolo 4, valutato in lire 935.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58, sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA DEI RUOLI AD ESAURIMENTO PER I SERVIZI
DELL'ALIMENTAZIONE

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Ispettori generali e direttori compartimentali	14
Direttori di divisione e ispettori capi	40
Direttori di sezione e ispettori superiori	110
Consiglieri di 1ª classe	120
Consiglieri di 2ª classe	130
Consiglieri di 3ª classe	
	414

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA	Nº. dei posti
Segretari capi	15
Segretari principali	105
Primi Segretari	165
Segretari	175
Segretari aggiunti	315
Vice Segretari	
	775

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Archivisti capi	32
Primi archivisti	320
Archivisti	370
Applicati	450
Applicati aggiunti	
	1.172

RUOLO DELLA CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Nº. dei posti
Commessi	5
Uscieri capi	15
Uscieri	240
Inservienti	
	260
Agenti tecnici	75